

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

INTERMEDIARIO:

Iscritto alla sez. D del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RI) al numero _____

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (e successive modifiche e integrazioni) gli intermediari sono tenuti ad osservare le seguenti regole generali di comportamento nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa:

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi gli intermediari sono tenuti ad osservare le seguenti regole supplementari:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

ALLEGATO 3

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Luogo _____ **data** _____

Nome e Cognome del Contraente _____ Numero Pratica _____

Prodotto Assicurativo _____

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

a) _____
dipendente di _____, società iscritta in data _____
alla sezione D del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI) al numero _____
sede legale _____ telefono _____
eventuale sito internet _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____ ed email _____

b) L'attività di intermediazione assicurativa è svolta per Findomestic Banca S.p.A. con sede legale in Via Jacopo da Diacceto n. 48 - Firenze, iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con il n. D000200406 in data 07/09/2007, sito internet www.findomestic.it, telefono 055 3374555
indirizzo di posta elettronica relazioni.clienti@findomestic.com, posta elettronica certificata findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it

c) L'attività di intermediazione assicurativa è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) quale autorità competente.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

a) presso i locali del distributore e sul sito internet _____ sono disponibili i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie il distributore, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Appartenenza a gruppi assicurativi dell'intermediario preponente per il quale è svolta l'attività

a) Findomestic Banca S.p.A. non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

b) BNP Paribas S.A., holding del gruppo Cardif, controlla le compagnie assicurative di cui sono intermediati i prodotti da parte di Findomestic Banca S.p.A.. In particolare, BNP Paribas S.A. è detentrica di una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Findomestic Banca S.p.A..

Appartenenza a gruppi assicurativi dell'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) IBL Banca S.p.A. detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A. Net Insurance S.p.A. controlla al 100% Net insurance Life S.p.A.

b) Nessuna delle imprese di assicurazione di cui sono distribuiti i prodotti, o sua controllante, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Reclami

È facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami relativi al comportamento dell'intermediario inviando una comunicazione a:

- Findomestic Banca S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, via Jacopo da Diacceto n. 48 - 50123 Firenze; oppure
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it

L'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Le predette modalità di reclamo si intendono applicabili anche ove il reclamo sia relativo al comportamento dell'intermediario che sia entrato in contatto con il cliente _____.

Quest'ultimo intermediario, nel caso riceva un reclamo, lo trasmette senza ritardo a Findomestic

ogni caso, detta informativa al reclamante può essere fornita direttamente da Findomestic Banca S.p.A..

La funzione della gestione reclami non è esternalizzata da parte di Findomestic Banca S.p.A.

A Findomestic Banca S.p.A. vanno indirizzati i reclami relativi al comportamento dell'intermediario o degli intermediari, ivi inclusi quelli relativi ai dipendenti o collaboratori, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.

Alle compagnie assicurative vanno invece indirizzati -secondo le modalità meglio indicate nella documentazione della polizza- i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale. I reclami ricevuti dagli intermediari e relativi al comportamento della compagnia assicurativa saranno trasmessi dall'intermediario stesso alla compagnia senza ritardo, dandone contestuale notizia al reclamante.

Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di legge (**45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario**), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: **06 42133206**, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Per i reclami rivolti all'impresa si veda anche quanto riportato nel DIP aggiuntivo del prodotto assicurativo a cui si fa riferimento.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Il contraente potrà altresì rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo e, in particolare, la mediazione e la negoziazione assistita.

(i) La mediazione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

Il contraente, ove la controversia riguardi diritti disponibili, potrà esperire la procedura di mediazione la quale ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un soggetto imparziale cd. "mediatore". Il contraente potrà adire un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro detenuto dal Ministero di Giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, mediante la presentazione di un'apposita istanza, presso l'organismo scelto, contenente le informazioni richieste dal relativo organismo.

(ii) La negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. n. 162/2014)

Il contraente potrà esperire la procedura di negoziazione assistita volta al raggiungimento di un accordo cd. "convenzione di negoziazione" tramite la quale le parti convengono di cooperare per la risoluzione amichevole della controversia, tramite l'assistenza di avvocati. Il procedimento di negoziazione assistita potrà essere esperito mediante esplicito invito a stipulare la convenzione contenente l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito - entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione - o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018

Data _____

Firma

ALLEGATO 4

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Luogo _____ **data** _____

Nome e Cognome del Contraente _____ Numero Pratica _____

Prodotto Assicurativo _____

La preghiamo di leggere con attenzione il presente documento e di restituircene copia da Lei sottoscritta per presa visione

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

INTERMEDIARIO:

Isritto alla sez. D del Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) al numero _____

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario agisce senza rappresentanza per conto della/e seguente/i impresa/e di assicurazione:

- NET INSURANCE S.P.A.
- NET INSURANCE LIFE S.P.A.

b) l'attività di distribuzione assicurativa è svolta in regime di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 con:

- Findomestic Banca S.p.A. (intermediario preponente), con sede legale in Via Jacopo da Diacceto n. 48 – Firenze, iscritta alla sezione D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) al n. D000200406;

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

a) L'intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119ter, commi 3 e 4, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata

b) L'intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione

c) L'intermediario distribuisce i contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a) In relazione al contratto distribuito, l'intermediario preponente Findomestic Banca S.p.A. percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo calcolata come percentuale sui premi imponibili pagati dal cliente.

b) L'attività svolta dall'intermediario, oltre che attraverso la predetta commissione, può essere ulteriormente remunerata anche attraverso una ripartizione dei margini tecnici generati a seguito di una sana e prudente gestione assicurativa da parte della Compagnia assicurativa preponente: nello specifico, con cadenza annuale, solo in caso di utile tecnico relativo alla gestione di tutto il portafoglio, l'intermediario percepirà una quota monetaria aggiuntiva rispetto all'introito commissionale.

c) L'intermediario percepisce dalla compagnia assicurativa una provvigione netta pari a _____ Euro, corrispondenti al _____ % del premio assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a) È stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% (quattro per cento) dei premi incassati, con un minimo di Euro 18.750,00 (diciotto mila settecentocinquanta/00).

b) L'intermediario può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018

Data _____

Firma _____